



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie
U.O. Tributo per il servizio rifiuti, tributi a domanda
e gestione mezzi pubblicitari

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
fax 0541 704170
http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/tributi_comunali/smaltimento_rifiuti/
e-mail: tassarifiuti@comune.rimini.it
C.F. -p.iva 00304260409

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali ed aree tassabili con superficie ridotta</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Criteri di determinazione delle tariffe del tributo e Piano Finanziario</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione del numero dei possessori/detentori delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art.14-bis</i>	<i>Riduzioni per Compostaggio Domestico</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Agevolazioni per produzione di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Attività di riduzione della produzione rifiuti e per l'avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Trattamento dati personali</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 15/16</i>

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui al comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

PRESUPPOSTO

Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante della persona giuridica, in solido con i soci.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata fino a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
In caso di detenzione superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il detentore.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria da attestare annualmente entro il 28 febbraio successivo, in mancanza della quale decade l'esclusione o la sospensione dalla tassa. Per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- parcheggi scoperti ad uso privato;

- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente (entro il 28 febbraio dell'anno successivo) dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione;
- locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a centimetri 120. (centoventi);
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- locali ed aree dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese, in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 1 del presente regolamento. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente (entro il 28 febbraio dell'anno successivo) dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione, per le attività stagionali tale esclusione è concessa solo per periodi superiori a 6 mesi;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra;
- aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree scoperte degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- vani utilizzati come servizi o depositi con un'altezza uniforme inferiore a centimetri 170 (centosettanta);
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, pensiline a condizione che non siano aree operative;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi dietro presentazione di idonea documentazione identificativa dei soggetti a cui è conferito il rifiuto e delle superfici interessate. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, le camere di degenza e ricovero, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- le superfici occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari stabili di dimensione inferiore che ingombrano una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale. In entrambi i casi va presentata la planimetria del locale, con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Sono esenti dalla TARI i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dall'Amministrazione Comunale per i quali la relativa copertura del costo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

Per le utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo:

categoria di attività	%di Abbattimento della superficie
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici; Autoservizi; Autolavaggi; Autorimessaggi; Depositi, magazzini e simili in cui vi sia presenza di imballaggi terziari;	10%
Laboratori di analisi; Metalmeccaniche; Fabbri; Lavorazione acciaio; Tornitori; Autodemolitori;	15%
Pelletterie; Macellerie; Lavanderie a secco; Tintorie non industriali; Falegnamerie; Allestimenti; Produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine; Riparatori sci; Tipografie; Stamperie; Incisioni; Vetriere; Serigrafie; Imbianchini e tinteggiatori;	20%
Laboratori fotografici, eliografie;	25%
Marmisti; Lapidei; Manufatti in cemento e lavorazioni edili; Cantieri navali;	30%
Autoriparatori; Elettrauti; Riparazione elettrodomestici;	35%
Verniciatura; Fonderie; Ceramiche e smalterie; Carrozzerie e lucidatura mobili; Orafi	40%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuto.

La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a presentare annualmente al Comune, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, o facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. La superficie imponibile è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle aree stesse al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale rilevata in ciascun piano.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO E PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria liquidata su base giornaliera, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 ed ai sensi dell'art. 1, commi 651 - 652 della L. 147/2013.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (riportate nell'allegato 1 al presente regolamento).
4. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal citato D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. Le categorie devono essere determinate facendo riferimento, a quelle previste dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99.
5. Le tariffe per le utenze non domestiche sono determinate in relazione all'attività principale svolta.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario viene redatto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/99.

8. La tariffa deve garantire l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'Autorità d'ambito competente nonché i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
9. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
10. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
11. Al fine dell'applicazione della tariffa ai locali o aree ascrivibili a ciascuna delle suddette categorie, si intendono ricomprese anche le superfici degli eventuali locali o aree di servizio pertinenti (es. depositi, uffici, servizi).

Art. 9

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che costituisce tassazione autonoma. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa prevista per la corrispondente categoria non domestica.
2. Ai depositi, magazzini e similari, viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia e con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.

Art. 10

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale (entro il 28 febbraio dell'anno successivo) della relativa documentazione.
5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti o da residenti all'estero, il contribuente deve dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche, finché non sia disponibile una piattaforma di interscambio dati, secondo quanto stabilito dalla legge.
In mancanza di dichiarazione da parte del contribuente e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei detentori/possessori si presume dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti all'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 11

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione od il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

Art. 12

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 metri lineari nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Nel caso di aree private la distanza dal punto di raccolta dei rifiuti si calcola a partire dal loro confine con aree e strade pubbliche.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 400 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile pubblica.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 13

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, ciò dovrà essere fatto constatare mediante diffida scritta al Gestore del Servizio e gli effetti avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione e/o diffida.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero della tariffa.
3. Nei casi di cui ai sopra citati punti [1] e [2], qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, il tributo è dovuto nella misura dell'20% della tariffa applicabile.

Art. 14

AGEVOLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri di raccolta denominate stazioni ecologiche situate nel territorio comunale, hanno diritto ad una agevolazione calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
Vegetali (<i>scarti di giardinaggio</i>)	0,020
Carta	0,020
Inerti e vetro	0,010
Accumulatori al piombo (<i>batterie</i>)	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti (<i>indumenti usati</i>)	0,025
Imballaggi leggeri	0,100
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi (<i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics</i>)	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi (<i>freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose</i>)	0,070
Altri	0,010

In ogni caso l'ammontare dell'agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 14-bis

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Alle utenze domestiche, alle quali il Gestore del servizio abbia consegnato la compostiera, e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della quota variabile della tassa annuale nella misura di euro 5,00 per ogni componente il nucleo familiare residente.
2. La riduzione ha effetto a partire dalla data di richiesta, la quale deve essere corredata dalla dichiarazione della società responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione al sistema di compostaggio.
3. La mancanza di adeguati spazi (quali giardini ed orti) per la pratica del compostaggio domestico è presunzione di non applicabilità della riduzione. Nel corso dell'anno possono essere effettuati controlli al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico, condizione essenziale per mantenere il relativo sconto.
4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 15

AGEVOLAZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Si definiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle utenze non domestiche, suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco della citata deliberazione.
2. Il Servizio Ambiente con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 28 novembre 2013 ha determinato i requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
4. L'agevolazione viene concessa dietro presentazione di una richiesta annuale, corredata della prescritta documentazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo ed è concessa solo a seguito della valutazione effettuata dal competente ufficio

Art. 16

ATTIVITA' DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE RIFIUTI E PER L'AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'ufficio Comunale competente da presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati, unitamente alla documentazione richiesta. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente (Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero; tale coefficiente va applicato al 50% della quota variabile.
3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
4. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:

Frazione rifiuto	Valorizzazione %
Carta/cartone - vetro -plastica - multimateriale - ferro	10%
Legno - organico - potature	100%

5. Al fine di agevolare il conferimento di cibo ancora edibile ad associazioni che lo riutilizzano per ragioni caritative - evitando nel contempo la gestione dello stesso come rifiuto, quando in realtà è ancora utilizzabile - si concede a chi aderisce una riduzione tariffaria secondo questi parametri:

Frazione rifiuto:

Alimentari freschi e cucinati: €/kg 0,05

Alimentari inscatolati o confezionati: €/kg 0,02

La pesatura del conferito avverrà attraverso apposito modulo a doppia firma (donatore/ricevente).

6. Tutte le Onlus possono aderire al sistema SIGEA (Sistema Integrato Gestione Eccedenze Alimentari) realizzato in co-progettazione con il Comune di Rimini motivando la loro richiesta di adesione e permettendo quindi l'agevolazione ai donatori.

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa ed è subordinata alla consegna di una comunicazione annuale da presentare, unitamente alla documentazione richiesta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 17

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50% del tributo dovuto.

Art. 18

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. E' disposta una riduzione tariffaria per la raccolta differenziata svolta dalle attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare:
 - a. un'adesione completa ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico
 - b. il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizioL'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq 5.000, e del 15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000 (lettera a).
2. E' disposta un'ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico ossia che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10 e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il Gestore del servizio (lettera b)).
3. Per gli operatori facenti parte di un unico comparto (GROS RIMINI, Fiera, Centro Agro – Alimentare, Ikea, Ipermercati alimentari) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000. La riduzione viene riconosciuta solamente a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal Gestore del servizio e solo a seguito di idonea certificazione in tale senso rilasciata dallo stesso.
4. L'agevolazione è concessa su motivata istanza del titolare dell'attività, corredata dalla prescritta documentazione e previa dichiarazione da parte della società responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico, da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo (nel caso di prima applicazione). L'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione dell'istanza.
Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
5. Nel corso dell'anno possono essere effettuati controlli al fine di verificare la corretta pratica della raccolta differenziata, condizione essenziale per mantenere il relativo sconto.

Art. 19

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L.147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l'intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - b. riduzione del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o ad uso non continuativo ma ricorrente della durata massima di 120 giorni; riduzione del 15% per le attività stagionali della durata massima di 240 giorni.

- Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa.
- c. riduzione del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare:
 - a. nel caso di locali ad uso domestico l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione,;
 - b. nel caso di locali diversi dalle abitazioni il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi o documentazione (utenze, corrispettivi, ecc.) che attesti l'effettivo svolgimento dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale cambio di situazione; la documentazione citata va presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è stata chiesta la riduzione.
 3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 21.

Art. 20

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 1, comma 682 lettera a) punto 4), della L.147/2013:

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.
2. I requisiti e le categorie dei soggetti che possono usufruire degli interventi sono stabiliti annualmente con provvedimento della Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale.
3. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta alla Direzione Servizi Educativi e di Protezione sociale.
4. Il soggetto interessato deve comunicare agli Uffici competenti comunali il venire meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativo dalla data della comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.
5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio ed aree private ove si svolgono pubblici spettacoli, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale di riferimento (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione per un periodo superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune in modo autonomo.
9. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
11. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
12. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali corrispondono il tributo sulla base delle giornate di esercizio attività programmate.

Art. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 2 e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della detenzione o del possesso dei locali e/o aree scoperte. La dichiarazione può essere consegnata direttamente a mezzo fax, pec, posta con raccomandata a/r. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Generalità del detentore/possessore, la residenza, o denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, il codice fiscale o partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico esterno ed interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d. Numero effettivo dei detentori/possessori i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
 - f. Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. La provenienza;
 - h. La data in cui viene presentata la dichiarazione e la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
 - i. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di cui al comma precedente, atti a comprovare la stessa, ed in particolare:
 - a. La data di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
 - b. Le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
 - c. La data di presentazione della denuncia di cessazione;In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione stessa.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
10. All'atto della presentazione della denuncia, sarà rilasciata apposita ricevuta datata.
11. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a comunicare all'interessato l'avvenuta variazione.
12. Il Comune non è tenuto, per i locali ad uso non domestico, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.
13. I titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante/ambulante denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Comune calcola il tributo con le modalità applicate alla generalità dei contribuenti.

14. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
15. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 24

RISCOSSIONE

1. I contribuenti, per il versamento al Comune della tassa rifiuti, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, l'ubicazione dell'area ecologica più vicina opportunamente evidenziata e della lista delle aree ecologiche presenti sul territorio presso le quali è possibile conferire il rifiuto ottenendo riduzioni tariffarie, infine il conteggio periodico dell'andamento della raccolta rifiuti. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento. Il costo della spedizione dell'avviso di pagamento con allegati è stimato in euro 2,00 da addebitarsi al destinatario; detto costo non viene addebitato ai contribuenti che comunichino in tempo utile (entro marzo) – con le previste modalità – un indirizzo di posta elettronica a cui recapitare l'avviso.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali, scadenti il 16 giugno; 30 settembre e 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione preferibilmente in coincidenza con la scadenza della 1° rata dell'anno successivo. Nel caso di conguagli dovuti a variazioni in corso d'anno il termine di pagamento è 30 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento.
4. Qualora il piano economico finanziario, indispensabile per la determinazione delle tariffe annuali, venga approvato da ATERSIR oltre il 15 aprile può essere prorogato il termine di pagamento della prima o unica rata (16 giugno), anche contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Art. 25

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito vanno calcolate le sanzioni con le modalità e nella misura prevista dall'art. 13 D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche.
2. Sull'importo della tassa non versata si applicano gli interessi legali giornalieri.
3. Su richiesta del contribuente è concesso il ravvedimento parziale, ossia eseguito in modo frazionato, purché gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione del debito d'imposta pagato in ritardo.
4. Il versamento di quanto dovuto a titolo di ravvedimento (tributo, sanzione e interessi) deve essere effettuato con mod. F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l'apposito codice tributo.

Art. 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta o alla compensazione con il tributo dovuto al Comune stesso a titolo di TARES -TARI qualora richiesto dal contribuente. Non è consentita l'autocompensazione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento comunale delle Entrate Tributarie.

Art. 27

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è uguale o inferiore a euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.
2. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto è inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L.147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - c. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
 - d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, previo avviso scritto recapitato al contribuente almeno 7 giorni prima dell'accesso. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni
 - f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni e sui versamenti eseguiti dai contribuenti nonché dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento o l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
3. Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e con le modalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, è irrogata la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, come riportato nell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.
Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
5. In ogni caso alle disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano i criteri per la determinazione delle sanzioni previsti nella deliberazione del Comune di Rimini n. 197 del 10.09.1998 del Consiglio Comunale.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 31

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 32

DIRITTO DI INTERPELLO

Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, quesiti sull'interpretazione delle norme tributarie con le modalità ed i termini di cui al vigente Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria.

Art. 33

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910.

Art. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 35

NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte ai fini delle precedenti forme di prelievo dei rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Per il solo anno 2014 il versamento viene effettuato in tre rate quadrimestrali con scadenza al 31 luglio, 30 settembre e 16 dicembre con successiva eventuale rata a saldo/conguaglio che verrà determinata preferibilmente in coincidenza della scadenza della 1° rata dell'anno successivo.

Per le occupazioni e variazioni verificatesi nel corso del 2014 il termine di presentazione denuncia è 90 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.

Art. 36

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1 al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti**UTENZE NON DOMESTICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

categoria DPR 158/99	sottocategoria	Descrizione
1		
	1a	Circoli ricreativi
	1b	Associazioni, enti di assistenza, beneficenza e Onlus
	1c	Scuole pubbliche e private, scuole professionali
	1d	Autoscuole
	1e	Locali parrocchiali
	1f	Caserme
	1g	Enti pubblici
2		
	2a	Teatri e cinema
3		
	3a	Esercizi di vendita beni all'ingrosso ubicati nel comparto Gros Rimini
	3b	Imprese di autotrasporti, autorimesse, autoservizi, noleggio cicli e motocicli
4		
	4a	Distributori di carburante
	4b	Impianti sportivi e palestre
	4c	Campeggi
5		
	5a	Stabilimenti balneari stagionali: superfici fino a 3000 mq.
	5b	Stabilimenti balneari stagionali: superfici eccedenti i 3000 mq.
6		
	6a	Autosaloni
	6b	Esposizioni e vendita di mobili, elettrodomestici e simili
	6c	Esercizi di vendita all'ingrosso non altrove classificati
	6d	Fiera
	6e	Centro congressi
7		
	7a	Alberghi, residenze turistico alberghiere
8		
	8a	Motel,meublè, garni, affittacamere
10		
	10a	Ospedali, cliniche e case di cura
11		
	11a	Studi e uffici professionali, artistici e terziari in genere, ambulatori e laboratori di analisi
12		
	12a	Banche ed istituti di credito
13		
	13a	Negozi: librerie, cartolerie, profumerie, gioiellerie, oreficerie; grandi magazzini
	13b	Negozi di abbigliamento
	13c	Negozi di ferramenta
	13d	Negozi di articoli casalinghi e per la persona
	13e	Esercizi commerciali in genere non altrove classificati
	13f	Negozi di pelletterie e calzature
14		
	14a	Farmacie
	14b	Tabacchi
	14c	Rivendite giornali
15		
	15a	Sale giochi
	15b	Negozi di tende, tessuti, tappeti, filatelia, cappelli e ombrelli
	15c	Antiquari
	15d	Videonoleggi
16		
	16a	Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari
17		
	17a	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste
18		
	18a	Attività artigianali tipo botteghe: lavanderie, falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte, ecc.
19		
	19a	Laboratori meccanici
	19b	Elettromeccanici
	19c	Elettrauti, carrozzerie, autofficine
20		
	20a	Attività industriali
	20b	Grandi aziende di pubblici servizi: Telecom, Enel, Hera, Gas, Ferrovie, Poste, Tram
	20c	Attività edili, marmisti, lapidei, autodemolitori
21		
	21a	Attività artigianali di produzione beni specifici: laboratori fotografici, ottici, odontotecnici, studi grafici, ecc.
22		

	22a	Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde
	22b	Pub, paninoteche, osterie, birrerie e vendita piadine
	22c	Rosticcerie, gastronomie
23		
	23a	Mense
24		
	24a	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie
25		
	25a	Supermercati
	25b	Esercizi di vendita alimentari in genere
	25c	Forni con laboratorio e vendita
	25d	Macellerie
27		
	27a	Aziende industriali ed artigianali di lavorazione ortofrutta
	27b	Esercizi di vendita ortofrutta
	27c	Esercizi di vendita fiori
	27d	Esercizi di vendita prodotti ittici
	27e	Pizzerie al taglio
29		
	29a	Mercati: commercio al dettaglio di generi alimentari, fiori e frutta
	29b	Mercati: commercio all'ingrosso di generi alimentari freschi e congelati e di fiori
30		
	30a	Sale da ballo, discoteche
	30b	Parchi gioco e divertimento
	30c	Darsena e aree portuali
	30d	Parcheggi

UTENZE DOMESTICHE

Composizione nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti